



N° PAP-00690-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/05/2020 al 29/05/2020

L'incaricato della pubblicazione
FABIO IANNIELLO

CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00037/2020 del 07/05/2020

OGGETTO:

ALIQUOTE I.M.U. DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI.

Il giorno 07/05/2020 alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

VINCENZO SESSA
TERESA D'AURIA
MARIA GRAZIA FARINA
FRANCESCO GIOIA
RITA GUACCI
VINCENZO CELENTANO
VALENTINA IANNONE
FORTUNATO SICA
AGOSTINO SESSA
NICOLA PRUDENTE
DOMENICO FIORILLO
ANDREA LANDI
GIOVANNI GIOIA
GAETANO BARRA

ROCCO TRUDA
ANTONIO D'ANDREA
MILENA RICCIARDI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A
	A

Partecipa MARIA BISOGNO - Segretario Generale
Presiede TERESA D'AURIA - Presidente_del_Consiglio

Verificato il numero legale, TERESA D'AURIA - Presidente_del_Consiglio - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Presenti n. 14

Assenti n. 3 Rag. Rocco Truda, Sig. Antonio D'Andrea, Rag. Milena Ricciardi.

Sono presenti altresì in aula, gli Assessori: Dott.ssa Anna D'Auria, Ing. Antonio Pierri, Ing. Nicola Ruggiero.

Relaziona l'Assessore Anna D'Auria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

CONSIDERATO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) risulta pertanto abolito;

DANDO ATTO inoltre che con i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 si istituisce a far data dal 1 gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO che a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono abrogati:

- L'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011
- l'art.8. D. Lgs 23/2011 (ad eccezione del comma 1)
- l'art. 9 D. Lgs. 23/2011 (ad eccezione del comma 9)
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che riguardano la TARI.

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplinadelle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione

delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

Comma 747, riduzione del 50% della base imponibile IMU nei seguenti casi:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Comma 758, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
4. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge

27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 **(tra cui è presente il Comune di Fisciano)**.

3. Comma 760 per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

DATO ATTO che ai sensi del *comma 740* il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b, c, del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 741 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Sono altresì considerate abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTI altresì i commi 767 e 779 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, qui di seguito testualmente riportati:

- Comma 767: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- Comma 779: *“Per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.*

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 febbraio 2020 “Imposta Municipale Propria (IMU) art. 1 commi 756-757 e 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”, nella quale un'interpretazione sistematica di tale disposizione, conduce a ritenere che per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

VISTO che anche per l'anno 2020 i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale in sostituzione della maggiorazione della TASI (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) di cui art. 1 al comma 754 L.160/2019, un incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 sugli immobili soggetti ad aliquota ordinaria, come previsto dal comma 755 art. 1 legge 160 del 27/12/2019,

DATO ATTO che è in corso di approvazione il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria ai sensi della Legge 160 del 27/12/2019 che adottato entro il 30 giugno 2020 avrà efficacia dal 01 gennaio 2020.

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2020 non è più stata confermata l'agevolazione per cui “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”

RITENUTO applicare l'aliquota ordinaria per la casistica succitata.

VERIFICATO che, per quanto concerne le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, dei prezzi medi relativi sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ciò stante è opportuno stabilire dei valori che per il contribuente, rappresentano il valore minimo da porre a base dell'imposta;

CONSIDERATO che, la mancata determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, così come stabilito dalla norma legislativa in atto, potrebbe provocare insorgenza di contenziosi con i contribuenti, e che al fine di ridurre l'insorgenza degli stessi questo Comune determina annualmente il valore medio di riferimento delle aree fabbricabili;

VISTA la comunicazione, che in copia si allega, a firma del Resp. del settore Tecnico trasmessa con nota prot. Gen. n.9172 del 29.04.2020, dalla quale si evince la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili applicabile per l'anno 2020 che si è ritenuto di confermare pari a quello approvato per l'anno 2019;

RITENUTO di dover approvare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2020;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione confermare le stesse aliquote dell'anno 2019;

RITENUTO quindi di proporre al Consiglio comunale di approvare per l'anno 2020, le aliquote della "nuova Imu", derivante dall'unificazione IMU-TASI, operata dall'art.1, commi 739-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel modo seguente:

- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,60%;
- immobili diversi dall'abitazione principale: 0,98%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00%
- immobili merce costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,00%;

RITENUTO, altresì, di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale, in € 200,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.

VISTA la legge n.160 del 27/12/2019 .

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49,

del D.Lvo 267/2000, da parte del Responsabile del Settore Dott.ssa Clementina Pacileo;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000, da parte del Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Anna Maria Anastasio;

Visto il verbale della I Commissione Consiliare agli atti;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti , reso con verbale n. 34 del 04.05.2020, agli atti;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come riportati nel resoconto del verbale di trascrizione della registrazione della seduta agli atti;

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti: N. 14.

Votanti N. 12

Favorevoli N. 11

Astenuti N. 2 (Sig. Andrea Landi, Dott. Giovanni Gioia)

Contrari N. 1 (Ing. Gaetano Barra)

DELIBERA

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di approvare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U), come di seguito indicato:

- **ALIQUOTA ridotta del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze** inclusi nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;

- **ALIQUOTA ordinaria del 9,8 per mille per tutte le altre unità immobiliari comprese le aree edificabili**;

- **ALIQUOTA zero per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale**;

- **ALIQUOTA zero per mille per immobili merce costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**;

3) di determinare in **€ 200,00** la detrazione prevista per l'abitazione principale;

4) di determinare per l'anno 2020, i valori di stima delle aree fabbricabili nel Comune di Fisciano, così come risulta dalla nota proveniente dall'area tecnica, prot. Gen. n. 9172 del 29.04.2020 , che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che si provveda a trasmettere la deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n.160/2019 ;

Stante l'urgenza Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti: N. 14.

Votanti N. 12

Favorevoli N. 11

Astenuti N. 2 (Sig. Andrea Landi, Dott. Giovanni Gioia)

Contrari N 1 (Ing. Gaetano Barra)

D E L I B E R A

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel.



CITTA' DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza Gaetano Sessa - 84084 FISCIANO
Tel. (089) 9501512 - Fax. (089) 89.17.34
COD. FISCALE - P. IVA: 00267790657

**Al Responsabile del Settore Entrate
Dott.ssa Clementina PACILEO**

Oggetto: Valore aree fabbricabili- Richiesta. Riscontro nota prot. n. 9055/2020.

In riferimento alla nota rubricata in oggetto si significa che il valore delle aree fabbricabili per l'anno in corso è da confermarsi pari al valore fissato per l'anno precedente.

Cordiali Saluti.

Fisciano, lì data protocollo

Il Capo Settore Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe VERTULLO



CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00037/2020 del 29/04/2020.

Avente oggetto:

ALIQUOTE I.M.U. DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI.

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_ENTRATE esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 04/05/2020



CITTA' DI FISCIANO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00037/2020 del 29/04/2020.

Avente oggetto:

ALIQUOTE I.M.U. DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 04/05/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale MARIA BISOGNO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale
MARIA BISOGNO

Presidente del Consiglio
TERESA D'AURIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 14/05/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00037/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.